

Introduzione*

Trascorsa la parte iniziale della vita a San Ginesio nella Marca Anconetana, dove nasce il 14 gennaio 1552, e dove riceve i primi insegnamenti dal padre Matteo, Alberico Gentili si immatricola presso l'Università di Perugia nel 1569: qui si laurea in diritto civile il 23 settembre 1572. Diviene successivamente giudice della cause civili ad Ascoli e poi avvocato del Comune di San Ginesio dal quale riceve l'incarico di riformare lo Statuto comunale: compito che porta a termine nell'ottobre 1577. Costretto a fuggire nel 1579 insieme al padre, medico, e al fratello Scipione, in ragione dei provvedimenti adottati dall'Inquisizione nei confronti della sua famiglia, ripara dapprima a Lubiana, per poi passare in Germania e arrivare, infine, a Londra, il 1 agosto 1580. Giunto Oltremania, grazie ai buoni uffici di Giovanni Battista Castiglione, maestro d'italiano della Regina Elisabetta I e di Tobie Matthew, autorevole teologo e Vice-Cancelliere dell'Università di Oxford, il 24 novembre 1580 ottiene da Robert Dudley, I conte di Leicester, una lettera commendatizia presso le autorità accademiche oxoniensi. La lettera non ha effetto immediato tant'è che Gentili scrive ancora ad Arthur Atey, segretario del Leicester, il 28 dicembre dello stesso anno, e il 27 gennaio del 1581, dapprima per ringraziare dell'interessamento e, finalmente, per comunicare la sua cooptazione presso l'Università di Oxford al cui ordine dei dottori viene incorporato il 6 marzo 1581. Prende così avvio un cammino

* Per la citazione delle fonti manoscritte si utilizzano le seguenti abbreviazioni: O.B.L.D. (= Oxford, Bodleian Library, D'Orville), O.C.C.C. (= Oxford, Corpus Christi College), seguite dalla segnatura e dal numero dei fogli o delle pagine.

che, in poco più di un lustro, dopo un breve soggiorno in Germania (1586-1587), troverà il suo punto di arrivo nella nomina del Gentili a *Regius Professor di Civil Law* a Oxford l'8 giugno 1587,¹ e che proseguirà esclusivamente in terra inglese per oltre un ventennio, fino alla sua morte, avvenuta a Londra, il 19 giugno 1608.

La nomina a *regius professor* era tutt'altro che scontata. Essa, infatti, malgrado la solida preparazione giuridica ed i legami che il giurista italiano era riuscito a costruire nei pochi anni di permanenza sul suolo inglese, era stata profondamente avversata da più parti: molto probabilmente dagli ambienti umanistici inglesi i quali, come più avanti si vedrà, non potevano condividere le posizioni assunte nelle sue prime opere e, sicuramente, dai teologi puritani ed in particolare da John Rainolds al quale lo stesso Gentili, circa dieci anni dopo, rammenterà, nel corso di una fitta e polemica corrispondenza, l'ostracismo di cui era stato oggetto:² rapporti difficili, e spesso conflittuali, con gli ambienti umanistici e teologici, che meritano, pertanto, di essere ulteriormente approfonditi.

Di parte degli avvenimenti che hanno caratterizzato la permanenza inglese di Alberico Gentili si trovano ampi resoconti e con-

¹ Sulle vicende biografiche di Alberico Gentili e, più in particolare, per approfondimenti sui primi anni di permanenza in Inghilterra cfr., da ultimo, la bibliografia indicata in G. MINNUCCI, *Jean Hotman, Alberico Gentili, e i circoli umanistici inglesi alla fine del XVI secolo*, in *Studi di Storia del diritto medioevale e moderno*, 3, a cura di F. Liotta, Milano 2014, pp. 203-262, riprodotto, con qualche modifica, *infra*, pp. 25-82. Per un esame delle opere a stampa ed inedite di Alberico Gentili cfr. I. MACLEAN, *Alberico Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio di libri tra Inghilterra e Germania, 1580-1614, Appendice. Alberico Gentili: Bibliografia annotata delle sue opere, 1582-1614*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 1608). Atti dei Convegni nel Quarto centenario della morte (San Ginesio 11-12-13 settembre 2008; Oxford e Londra, 5-6 giugno 2008; Napoli L'Orientale, 6 novembre 2007)*, II, Milano 2010 (Centro Internazionale di Studi Gentiliani), pp. 119-173; ID., *Alberico Gentili. His Publishers and the Vagaries of the Book Trade between England and Germany*, in *Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book*, Leiden 2009, pp. 291-337.

² Su quest'ultimo punto cfr. D. PANIZZA, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova 1981, pp. 51 n. 74, 73 n. 38. Sulla vicenda che vide protagonisti Gentili e Rainolds cfr. *infra*, pp. 83-180. Sul Rainolds si veda, da ultimo, M. FEINGOLD, *John Rainolds*, in *The Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford 2004.

siderazioni critiche nella letteratura specialistica.³ Restano, però, alquanto in ombra, alcuni passaggi della sua vita strettamente connessi con il percorso professionale, soprattutto circa le relazioni con alcuni degli esponenti della cultura umanistica e di quella teologica. Eventi collocabili cronologicamente negli ultimi due decenni del XVI secolo, e nei primissimi anni del successivo, che possono essere ulteriormente indagati e meglio compresi grazie all'esame di fonti inedite, e di alcune epistole che, pur essendo state pubblicate in epoche ormai molto risalenti, non hanno complessivamente ricevuto l'attenzione che indubbiamente meritano. La lettura di queste fonti, fino ad oggi poco note alla letteratura gentiliana, o solo parzialmente studiate, unita all'esame di alcune sue opere e alle testimonianze provenienti dai manoscritti conservati nelle biblioteche di Oxford, potrà consentire di gettare nuova luce sulla biografia e sul pensiero di un personaggio sul quale resta ancora molto da indagare.

Che negli anni Ottanta del XVI secolo alcuni ambienti inglesi non vedessero di buon occhio la presenza di intellettuali italiani per i difetti veri o presunti dei loro "costumi", è un dato ormai acquisito.⁴ Lo dimostra, ad esempio, un'epistola di William Watkinson del 29 gennaio 1583, indirizzata a Jean Hotman, nella quale, in difesa di Alberico, il teologo inglese aveva affermato che il Gentili, pur essendo italiano, avrebbe costituito un'eccezione rispetto ai suoi compatrioti: egli non era – a parere del Watkinson – "un falso e un dissimulatore".⁵ Se questo era l'*humus* culturale nel quale il giurista di San Ginesio si trovò immerso dopo una lunga fuga attraverso

³ Per le indicazioni bibliografiche rinvio a G. MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpretes della prima Età moderna*, Bologna 2011 (Archivio per la Storia del diritto medioevale e moderno; Studi e Testi, 16).

⁴ Su questo atteggiamento xenofobo, più in generale, cfr. M. FEINGOLD, *Giordano Bruno in England, Revisited*, in "Huntington Library Quarterly", 67/3 (2004), p. 330.

⁵ «Non sunt multi Itali Gentili nostro similes, id est non sunt simplices et aperti, sed vafri et versipelles» (FRANCISCI et JOANNIS HOTOMANORUM *patris ac filii, et clarorum virorum ad eos Epistolae, quibus accedit, Epistolarum Miscellaneorum virorum doctorum, qui hoc et superiore saeculo claruere Appendix, ex bibliotheca Jani Gulielmi Meelii J. C.*, Amstelaedami, apud Georgium Gallet, Praefectum Typographiae Huguetanorum, MDCC, ep. XV, p. 272). Su questa epistola cfr. *infra*, pp. 56-58.

l'Europa, ben si comprende come, proprio nel corso dei primi anni di permanenza sul suolo inglese, egli abbia tentato di accreditarsi, professionalmente, come giurista di valore e, contestualmente, da un punto di vista strettamente religioso, come non sospettabile di atteggiamenti filo-papali.

Pertanto, sotto il profilo scientifico, la pubblicazione dei *De iuris interpretibus dialogi sex*,⁶ e delle di poco successive *Lectiones et Epistolae*,⁷ avrebbe potuto contribuire a qualificarlo come un *civilian* al quale si sarebbe potuta aprire una carriera prestigiosa nell'Accademia oxoniense, ancora sicuramente legata ad un insegnamento del *Civil Law* di stampo tradizionale.⁸ Allo stesso tempo, la stesura e la successiva pubblicazione di un testo come il *De papatu Romano Antichristo* – opera ancor oggi inedita conservata in un unico esemplare autografo presso la Bodleian Library di Oxford – la cui prima stesura viene fatta risalire al periodo compreso fra il 1580 e il 1585, e che venne più volte modificata ed integrata dall'Autore almeno fino al 1591,⁹ avrebbe molto probabilmente potuto costituire,

⁶ A. GENTILIS *De iuris interpretibus dialogi sex. Ad exemplar prioris editionis edidit prolegomenis notisque instruxit* G. ASTUTI, praefatus est S. RICCOBONO, Torino 1937. Su quest'opera si veda il classico contributo di G. ASTUTI, *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi «De iuris interpretibus» di Alberico Gentili*, Bologna 1937 (Biblioteca della "Rivista di storia del diritto italiano", 16) = in "Rivista di Storia del diritto italiano", 10 (1937), pp. 149-207, 229-347; per più ampie indicazioni bibliografiche cfr. *infra*, p. 210, n. 66.

⁷ A. GENTILIS *Lectionum et epistolarum quae ad ius civile pertinent, Libri I-IV*, Londini 1583-1584.

⁸ «Like Gentili, in short, English civilians refused to believe that history or philology had anything to do with the science of law... This guild mentality, with the compulsive utilitarianism accompanying it, constituted perhaps the major obstacle to the historical and comparative study» (D.R. KELLEY, *History, English Law and the Renaissance*, in "Past & Present", 65 [1974], p. 46). Per un giudizio complessivo sull'attività di Alberico a Oxford, fondato sulla lettura dei manoscritti gentiliani conservati presso la Bodleian Library, da cui si desume la bontà e il successo del suo insegnamento, cfr. R. H. HELMHOLZ, *Alberico Gentili e il Rinascimento. La formazione giuridica in Inghilterra*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 1608). Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte. II...*, pp. 311-331 e, da ultimo, A. WLIFFELS, *Alberico Gentili's Oxford lectures*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks*, hrsg. J. Hallebeek - H. Schermaier - R. Fiori - E. Metzger - J.-P. Coriat, Göttingen 2014, pp. 785-802.

⁹ O.B.L.D. 607, ff. 1r-95v. Su quest'opera, e per le indicazioni bibliografiche, si veda

sotto il profilo religioso, la palpabile dimostrazione che, pur essendo italiano, la sua adesione alla Riforma e il suo anti-papismo erano assolutamente indiscutibili. Va sottolineato, infatti, oltre al titolo e al contenuto dell'opera, di per sé antipapale, che nel frontespizio Alberico Gentili aveva indicato accanto al suo nome l'espressione *Italo auctore*:¹⁰ una precisazione, quella circa il luogo di provenienza, che non si rinviene mai nei titoli delle altre sue opere. Entrambe le scelte potevano essere dettate, quindi, dalla necessità di poter dimostrare, in un ambiente in parte ostile, la propria competenza di giurista e, contestualmente, una indiscussa adesione alle dottrine riformate e una altrettanto indiscutibile avversità, malgrado la sua "italianità", nei confronti del Papato romano.

Numerosi ostacoli si frapposero, però, a questo presumibile disegno. Soprattutto i *Dialogi*, apparsi nel 1582, cui seguirono quasi immediatamente le *Lectiones et Epistolae* (1583-1584), generarono un fortissimo dissenso negli ambienti umanistici: Jean Hotman – che pure nel primissimo periodo di permanenza sul suolo inglese era stato amico di Alberico e di suo padre Matteo – mise in piedi una vera e propria crociata anti-gentiliana, non solo attraverso un'ampia ed articolata corrispondenza con altri intellettuali oxoniensi e londinesi con i quali, nei confronti di un ignaro Gentili, usò toni ed espressioni assai poco eleganti e malevole,¹¹ ma anche tramite una sorta

infra, pp. 90-113. Da ultimo cfr. G. MINNUCCI - D. QUAGLIONI, *Il De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/1585-1591): primi appunti per l'edizione critica*, in "Il Pensiero Politico", 47/2 (2014), pp. 145-155; G. MINNUCCI - D. QUAGLIONI, *Per l'edizione critica del De papatu Romano Antichristo di Alberico Gentili (1580/1585-1591)*, in Alberico Gentili. *Giustizia, Guerra, Impero. Atti del Convegno. Quattordicesima Giornata Gentiliana (24-25 settembre 2010)*, Milano 2014 (Centro Internazionale di Studi Gentiliani), pp. 331-345, entrambi con ampia bibliografia alla quale si rinvia.

¹⁰ O.B.L.D. 607, f. 1r: *De papatu Romano Antichristo Assertiones [ex uerbo Dei et SS. Patribus] Alberico Gentili Italo auctore*. Il titolo inizialmente apposto venne successivamente modificato da Gentili con l'elisione della parte qui posta fra parentesi quadre. L'elisione è stata rilevata da D. QUAGLIONI, *Alberico Gentili: il Papato Romano e il "potere totale"*, in ID., *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna 2011, p. 202 dove, peraltro, il frontespizio dell'opera viene graficamente rappresentato.

¹¹ Cfr., ad es., quel che Jean Hotman scrive a Thomas Savile in relazione ai *Dialogi* gentiliani da poco pubblicati: «...Quantum vero temporis in monstro suo pariendo,

di efficace propaganda comunicativa che raggiunse, direttamente o indirettamente, i maggiori giuristi del Continente europeo (penso, ad esempio, a Bodin, al quale Hotman scrisse direttamente, e a Cuiacio al quale erano stati fatti recapitare i *Dialogi* gentiliani):¹² eventi che necessitano, pertanto, di essere maggiormente approfonditi.¹³

Nel corso del 1585, all'ostracismo proveniente dagli ambienti umanistici d'Oltremania appartenenti alla cerchia di Jean Hotman, si aggiunse quello, sicuramente ben più grave, del mondo puritano: lo attesta lo stesso Alberico in una lettera dell'8 febbraio 1594, inviata a John Rainolds, nella quale ricorda le accuse di *italica levitas*¹⁴ formulate nei suoi confronti dall'influente teologo inglese e da altri allorquando, intorno alla metà degli anni Ottanta, si stava prefigurando la possibilità di esser chiamato a ricoprire la cattedra di *Regius professor* di *Civil Law*: il suo essere straniero e la sua *levitas* – che si sarebbe concretizzata nell'uso di espressioni vanagloriose ed adulatorie nella dedicatoria della *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* – sarebbero state le argomentazioni per contrastare la sua nomina.¹⁵

Mentre i dissensi con gli ambienti umanistici inglesi erano destinati, in breve tempo, ad affievolirsi anche in ragione – come avremo modo di sottolineare più avanti – della metodologia seguita nella pub-

et foetido foetu lambendo consumpserit, te ipsum, Saville, testem appello...» (cfr. *infra*, p. 55).

¹² L'epistola a Bodin è stata pubblicata da G.H.M. POSTHUMUS MEYJES, *Jean Hotman's English Connection*, in "Mededelingen Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks", 53/5 (1990), p. 209. Per il resoconto a Jean Hotman, da parte del Savile, circa l'attività di Gentili (che stava per pubblicare il I Libro delle *Lectiones et Epistolae*), e per la consegna a Cuiacio dei *Dialogi* gentiliani, cfr. il testo dell'epistola del 27 gennaio 1583, *infra*, pp. 52-56, e in *Appendice*, nu. 5, ep. XVII.

¹³ Su tutto il punto cfr. *infra*, pp. 25-61.

¹⁴ Cfr. O.C.C.C. *ms.* 352, pp. 277-278 (8 febbraio 1594): «...Et Italice tamen, Italice levitate tantum peccavi isthic, ut indignissimus fuerim hoc loco, quem apud uos teneo, imo quem apud uos occupo, ut tu clarius uis semper. Et tu de illis fuisti, qui humanissimæ genti uestræ | labem illam aspersam uoluerunt inhumanitatis, dum, extero homini patere locum apud uos, indignum uociferabantur...». Un testo più ampio si legge *infra*, p. 83, n. 1 e in G. MINNUCCI, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia*, in "Quaderni Fiorentini", 44 (2015), p. 217 n. 14.

¹⁵ Su tutto il punto cfr. *infra*, pp. 83-90.

blicazione delle opere successive, ben diverse saranno le relazioni, negli anni seguenti, con alcuni degli esponenti della teologia puritana ed in particolare con John Rainolds. Malgrado gli studi già compiuti, l'argomento necessita di essere ulteriormente approfondito alla luce del materiale inedito ancor oggi conservato a Oxford, e dei passaggi delle opere gentiliane direttamente dedicati alle questioni che furono oggetto di controversia con gli ambienti teologici d'Oltremarica: il rapporto fra diritto, teologia e religione e l'individuazione degli ambiti di competenza del giurista e del teologo.

È stato a suo tempo affermato,¹⁶ infatti, che il *silete theologi in munere alieno* di Alberico Gentili¹⁷ deve essere rivendicato alla scienza giuridica del *ius publicum europaeum*: si sarebbe così ottenuta la separazione della scienza del diritto dalla teologia, e la creazione dello Stato moderno come luogo di neutralizzazione del conflitto religioso che, per lungo tempo, aveva sconvolto e continuerà a sconvolgere l'Europa. L'apostrofe del giurista di San Ginesio, spesse volte riutilizzata e commentata da parte di studiosi delle più diverse vocazioni,¹⁸ ha spesso indotto alcuni di essi ad approfondire il pensiero gentiliano sul rapporto tra diritto, teologia e religione¹⁹ nonché, seppure in maniera sommaria, a studiare le opinioni di quei giuristi e teologi suoi predecessori e contemporanei, ai quali il Gentili

¹⁶ C. SCHMITT, *Der nomos der Erde in Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln 1950 (trad. it. di E. Castrucci, *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello « jus publicum europaeum*, ed. F. Volpi, Milano 1991).

¹⁷ A. GENTILIS *De iure belli libri III*, I.XII., Hanoviae 1598, p. 92 = A. GENTILI, *Il diritto di guerra*. Introduzione di D. QUAGLIONI; trad. it. di P. Nencini; Apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri (Centro Internazionale di Studi Gentiliani), Milano 2008, p. 83, dove l'apostrofe è stata tradotta con «Tacete teologi: questo non è il vostro campo».

¹⁸ La letteratura risulta amplissima. Segnalo che, da ultimo, l'espressione gentiliana è stata utilizzata come titolo per gli Atti di un Convegno internazionale all'interno dei quali si leggono anche alcuni contributi sul tema: *Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la seconda Scolastica. Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008*, a cura di M. Ferronato e L. Bianchin, Padova 2011 ("Biblioteca di Lex Naturalis").

¹⁹ Cfr., ad esempio, D. PANIZZA, *Alberico Gentili, giurista ideologo...* pp. 55-87 e, da ultimo, Id., *Alberico Gentili e la Scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma*, in *Silete theologi...*, pp. 163-183, dove ulteriori indicazioni bibliografiche relative ai contributi dello stesso autore sul tema.

fa spesso riferimento, anche per ampliare l'oggetto della sua indagine ai rapporti tra foro della coscienza e foro esterno:²⁰ temi e problemi affrontati in più opere precedenti il *De iure belli* o, ad esso, di poco successive. Testo quest'ultimo che, come è stato recentemente sottolineato, «può essere annoverato fra i testimoni» del processo di emancipazione del diritto dalla teologia, ma «pur sempre in relazione ad un sistema delle fonti in cui teologia e diritto si trovavano a concorrere, non semplicemente a coordinarsi e a compenetrarsi, né tantomeno unicamente a confliggere, ma appunto a configurare quella 'lunga simbiosi' che è stata indicata come componente essenziale del razionalismo occidentale e come matrice stessa del diritto pubblico europeo...». ²¹

L'apostrofe contenuta nel capitolo XII del I Libro del *De iure belli* è posta a conclusione di una serie di capitoli dedicati ai rapporti fra diritto e religione: pagine nelle quali l'argomento risulta circoscritto, in ragione dell'oggetto dell'indagine, al tema della guerra.²² Edita nel 1598,²³ quest'opera monumentale, destinata a diventare la più nota del giurista di san Ginesio, era stata preceduta da altri testi nei quali il rapporto fra diritto, teologia e religione era stato talvolta semplicemente accennato, talaltra più o meno ampiamente trattato. A tal

²⁰ Cfr., ad esempio, G. MINNUCCI, *Foro della coscienza e foro esterno nel pensiero giuridico della prima Età moderna*, in *Gli inizi del diritto pubblico europeo, 3. Verso la costruzione della modernità. Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 3. Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne, (Trento 15-19 settembre 2009)*, (Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento, Contributi 25), a cura di/hrsg. von G. Dilcher - D. Quagliani, Bologna/Berlin 2011, pp. 55-86; ID., *Alberico Gentili tra diritto e teologia*, in *Diritto e religione tra passato e futuro. Atti del Convegno Internazionale (Villa Mondragone - Monte Porzio Catone, Università di Roma "Tor Vergata", 27-29 novembre 2008)*, a cura di A.C. Amato Mangiameli - M. R. Di Simone, Roma 2010, pp. 95-126.

²¹ QUAGLIONI, *Introduzione*, in A. GENTILI, *Il diritto di guerra...*, p. XXXIII.

²² A. GENTILIS *De iure belli libri tres...*, pp. 59-92: I.IX: «An bellum iustum sit pro religione»; I.X: «Si Princeps religionem bello apud suos iuste tuetur»; I.XI: «An subditi bellent contra principem ex causa religionis»; I.XII: «Vtrum sint caussæ naturales belli faciendi»; ed. it., pp. 55-83. Sul pensiero gentiliano in relazione alla guerra di religione si veda, da ultimo, M.R. DI SIMONE, *La guerra di religione nel pensiero di Alberico Gentili*, in *Silete theologi...*, pp. 83-111 e l'ampia bibliografia ivi indicata.

²³ Sulle opere inedite e a stampa di Alberico Gentili si vedano i contributi del Maclean cit. *supra*, p. 14 n. 1.

fine bisognerà almeno rammentare, fra le opere che videro la luce, i *De legationibus libri tres* del 1585,²⁴ le *De iure belli Commentationes* del 1588-1589,²⁵ la *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis* del 1593.²⁶ Nel 1601, con la pubblicazione dei *Disputationum de nuptiis Libri VII*, attraverso la stesura del I Libro intitolato «*Qui est de interprete*», Alberico Gentili dirà un parola definitiva sul tema.²⁷

²⁴ A. GENTILIS *De legationibus libri tres*, Londini, excudebat Thomas Vautrollerius, 1585, II.XI., pp. 63-64: «Secundum argumentum, quo ego in istam definitionem inclino, illud est: quia religionis ius hominibus cum hominibus non est, sed cum Deo... ita et ius religionis inter homines sit, non quod homines hominibus ea obstringat, verum quia omnes erga Deum religionem profitentur...». Su quest'opera cfr., da ultimo, R. LANGHORNE, *Alberico Gentili sulla diplomazia*, in *Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 1608). Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte...* II., pp. 441-456; F. CANTÙ, *Alberico Gentili e lo ius legationis*, in *De l'ambassadeur. Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen Âge au début du XIX^e siècle*, Études réunies par S. Andretta - S. Péquignot - J.-C. Waquet, Roma 2015 (Collection de l'École française de Rome, 504). Si veda, inoltre, D. PIRILLO, *'Repubblicanesimo' e tirannicidio: osservazioni su Alberico Gentili e Giordano Bruno*, in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno. Dodicesima Giornata Gentiliana, (San Ginesio, 22-23 settembre 2006)*, Milano 2008, pp. 279-285.

²⁵ Utilizzo l'edizione del 1589 che conserva le prime due *Commentationes*, sulla quale si veda MACLEAN, *Alberico Gentili, i suoi editori...*, p. 162; ID., *Alberico Gentili. His Publishers...*, p. 328. Cfr. A. GENTILIS *De iure belli Commentationes duae*, Lugduni Batavorum 1589, apud Iohannem de la Croy, *Commentatio prima*, pp. E2-D3, «Causa religionis», dove riproduce, citandolo, lo stesso passaggio che si rinviene nel *De legationibus* (*supra*, n. 24): «Iuuat porro repetere rationem hic ex vndecimo capite libri secundi de legationibus, quod religionis ius hominibus cum hominibus non est. Itaque nec ius læditur hominum ob diuersam religionem. Itaque nec bellum mouendum causa religionis est».

²⁶ Nell'opera un breve passaggio dedicato ai teologi che appare opportuno qui riprodurre: «Ego vero ut theologorum auctoritate in re religionis valde moveor, ita in re morali, aut politica non valde...» (A. GENTILIS I. C. Professoris Regii *Ad tit. C. de maleficis et Math. et ceter. similibus Commentarius. Item argumenti eiusdem Commentatio ad l. III C. de professorib. et medic.*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1614, p. 111). Si veda, inoltre, J.W. BINNS, *Alberico Gentili in Defense of Poetry and Acting*, in "Studies in the Renaissance", 19 (1972), p. 247, che pubblica l'edizione annotata della *Commentatio ad l. III C. de professoribus et medicis* (pp. 229-250), e la corrispondente traduzione in lingua inglese (pp. 250-272).

²⁷ Segnalo i seguenti capitoli: «8. Distinguuntur ius diuinum et humanum; 9. De theologia et religione; 10. Peritiores in secunda tabula Iurisconsulti; 11. Absurde tolli secundam tabulam Iurisperitis; 12. De lege ultima secundae tabulae; 15. De

Quest'ultima fatica era stata preceduta, nel biennio 1593-1594, da un serrato e talvolta aspro confronto epistolare con John Rainolds, il teologo puritano che fu, a lungo, suo acerrimo avversario e, nel 1598, dalla stesura dei *De iure belli libri tres*, al cui contenuto sul tema si è già fatto un breve cenno.²⁸ Un confronto epistolare quello del 1593-1594 che, se da un lato faceva seguito alle prime posizioni assunte dal giurista di San Ginesio (1585-1593), dall'altro anticipava quelli che saranno i suoi definitivi convincimenti sul tema (1598-1605): un

theologicis quaestionibus; 16. De auctoritate theologorum» (cfr. A. GENTILIS *Disputationum de nuptiis libri VII...*, ad ind.). Sul rapporto fra diritto e teologia nel *De nuptiis* cfr., da ultimo, G. MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpret...*, pp. 19-60; per precedenti contributi si vedano: ID., *Diritto canonico, diritto civile, e teologia nel I Libro del De nuptiis di Alberico Gentili*, in *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law, Washington D.C. 1-7 agosto 2004*, ed. by U.-R. Blumethal - K. Pennington - A.A. Larson, Città del Vaticano 2008 (Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, 13), pp. 423-445; *La nuova metodologia di Alberico Gentili nel I Libro del De nuptiis (1601)*. (S. Ginesio, XI Giornata Gentiliana, 17-18 settembre 2004), Milano 2006, pp. 399-431 e in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, 2, a cura di F. Liotta, Bologna 2007, pp. 210-235, i cui risultati, alla luce dei necessari approfondimenti, vengono riutilizzati nella stesura di questo testo.

²⁸ Cfr. *supra*, n. 22. Un passo simile a quello scritto nel *De legationibus* e successivamente riprodotto nella *De iure belli Commentatio prima* (*supra*, nn. 24-25) senza peraltro alcun rinvio a queste opere, ma con qualche aggiunta e precisazione che sembra risentire del dibattito epistolare col Rainolds sul quale ci si soffermerà più avanti, si legge anche nei *De iure belli libri tres...*, I.IX, p. 64: «Nunc illa est, si vno religionis obtentu bellum inferri possit. Et hoc nego. Et addo rationem: quia religionis ius hominibus cum hominibus proprie non est: itaque nec ius lēditur hominum ob diuersam religionem: itaque nec bellum caussa religionis. Religio erga Deum est. Ius est diuinum, id est, inter Deum et hominem: non est ius humanum, id est, inter hominem et hominem. Nihil igitur quaerit homo violatum sibi ob aliam religionem...»; ed. it. p. 59: «Ora vi è quella se si possa muover guerra per il solo motivo della religione, cosa che io nego per questa ragione: perché il diritto di religione non riguarda gli uomini nei loro rapporti reciproci. Una diversa religione non lede per sé il diritto umano e quindi non ci può esser guerra a causa della religione. La religione riguarda Dio, il cui diritto è divino e non umano, cioè tra Dio e l'uomo e non tra uomo e uomo. L'uomo non può lamentare la violazione di alcun proprio diritto a causa della diversa religione altrui...». Vale qui la pena di sottolineare che, molto probabilmente, l'espressione «Religio erga Deum est», potrebbe derivare dalla lettura del *De civitate Dei* di S. Agostino: «...vel quae θρησκεία graecae, latine autem religio dicitur, sed ea quae nobis est erga Deum...» (AURELII AUGUSTINI *De civitate Dei contra Paganos libri XXII*, in PL, XLI, X.1.3, col. 279), ma anche da *Dig.* 1.1.2: «Veluti erga Deum religio: ut parentibus et patriae pareamus».

dibattito privato, destinato di lì a poco a diventare pubblico, nel quale i due contendenti avevano avuto modo di esprimere, progressivamente affinandole, le rispettive idee.

L'epistolario fra il giurista di San Ginesio e il teologo inglese, solo in parte edito,²⁹ pur prendendo le mosse da temi e problemi relativi alle rappresentazioni teatrali e dalla possibilità per gli attori di assumere vesti e ruoli femminili – ai quali si aggiunge quello del mendacio – verte, soprattutto, sul ruolo del teologo e del giurista e sulle rispettive competenze.

Malgrado ad esso siano già state destinate alcune prime indagini,³⁰ è proprio su quest'ultimo tema che si intende tornare a riflettere: le carte manoscritte, conservate nella *Bodleian Library* e nel *Corpus Christi College* di Oxford, testimoni di numerosi inediti gentiliani e della corrispondenza fra Alberico Gentili e John Rainolds, unite alle idee che il giurista di San Ginesio consegnò ad alcune delle sue opere nell'arco di almeno un ventennio,³¹ possono ancora svelarci molto sul clima difficile e complesso che, in relazione ai rapporti fra diritto, teologia e religione, si respirava non solo in Inghilterra ma anche nell'Europa continentale di fine XVI secolo.

²⁹ La corrispondenza fra Rainolds e Gentili è conservata in O.C.C.C. *ms.* 352 ed è stata parzialmente edita. Sul punto cfr. *infra*, p. 130, n. 2 e la letteratura ivi indicata.

³⁰ Oltre alla bibliografia specifica sopra indicata per rinvio, si vedano anche: PANIZZA, *Alberico Gentili, giurista ideologo...*, pp. 55-87 e, da ultimo, MINNUCCI, *Alberico Gentili iuris interpretes...*, pp. 33-60, e la bibliografia ivi indicata.

³¹ Alle opere sopra indicate (*supra*, nn. 24-27) occorre aggiungere, infatti, la *Disputatio de libris iuris canonici* del 1605: A. GENTILIS *Disputationes tres: I. De libris Iuris Canonici*, apud Guilielmum Antonium, Hanoviae 1605. Su quest'opera si veda G. MINNUCCI, *Alberico Gentili: un protestante alle prese con il Corpus Iuris Canonici*, in "Ius Ecclesiae" 19/2 (2007), pp. 347-368 e in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale. Atti del Convegno. Dodicesima Giornata gentiliana...*, pp. 185-211 e, da ultimo, Id., *Pro Decio contra Ripam. Note sul dibattito intorno al valore giuridico del Decreto di Graziano all'inizio dell'Età moderna*, in "Revista Española de Derecho Canónico", 70 (2013), pp. 13-39, in particolare le pp. 14, 36-39.